REGOLAMENTO CONTENENTE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI I.C.I. A SEGUITO DI REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACCATASTAMENTI DELLE UNITA' IMMOBILIARI URBANI

APPLICAZIONE ART. 1, COMMI 336 E 337

LEGGE 30/12/2004 N. 311

(LEGGE FINANZIARIA ANNO 2005)

TESTO DEFINITIVO DEL REGOLAMENTO

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 23 DEL 06/07/2007 e successive modifiche (delib. C.C. 54/2007 – 78/2007 – 15/2008)

INDICE

DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI I.C.I. A SEGUITO DI REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACCATASTAMENTI DELLE UNITA' IMMOBILIARI URBANE

APPLICAZIONE ART. 1, COMMI 336 E 337 LEGGE 30/12/2004 N. 311

Articolo	1	Ambito di applicazione		
Articolo	2	Perfezionamento definizione agevolata		
Articolo	3	Dichiarazione di variazione ICI		
Articolo	4	Verifiche comunali		
Articolo	5	Verifiche Agenzia del Territorio		
Articolo	6	Importi da corrispondere		
Articolo	7	Perfezionamento della regolarizzazione		
Articolo	8	Disposizioni finali		

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i., con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la regolarizzazione degli accatastamenti delle unità immobiliari urbane ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 2

Perfezionamento definizione agevolata

1)Il perfezionamento della "definizione agevolata" avviene, a pena di decadenza dal diritto ad accedere all'istituto, mediante il pagamento cumulativo in autoliquidazione delle somme dovute quale sorta di solo tributo per tutte le annualità pregresse.

Ai fini del perfezionamento della definizione agevolata l'interessato deve :

- a) entro 10(dieci) giorni dall'avvenuto accatastamento, presentare apposita istanza agli uffici comunali, secondo apposita modulistica allegando copia dell'accatastamento proposto;
- b) entro 30 giorni dalla data di avvenuta presentazione all'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento catastale previsti dal D.M. n. 701/1994 (procedura DOCFA), provvedere al pagamento.

Nella citata documentazione catastale deve obbligatoriamente essere indicata l'epoca della realizzazione delle opere (data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale) ed il campo annotazioni deve recare nota del fatto che l'accatastamento è stato effettuato a seguito di adesione alla definizione agevolata dell'ICI promossa dal Comune di Meta giusto art. 1 comma 336 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 . L'aggiornamento degli atti catastali deve essere effettuato entro il termine perentorio del 30 settembre 2007 (termine prorogato al 30 giugno 2009 con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 2008). Qualora si rendesse necessario effettuare attività PREGEO da parte dei tecnici, il termine è prorogato al 31/10/2007 (termine prorogato al 30 giugno 2009 con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 2008). Il versamento delle somme dovute deve essere eseguito in forma cumulativa (per più anni ed eventualmente per più unità immobiliari) su apposito

bollettino di conto corrente postale fornito gratuitamente, dall'Ente.

Al versamento dovranno essere aggiunti gli interessi legali decorrenti dal 30/11/2007 (integrazione aggiunta con delibera di C.C. n. 15/2008) oltre ad una sanzione di euro 100,00, una tantum (integrazione aggiunta con delibera di C.C. n. 68/2008)

Articolo 3

Dichiarazione di variazione ICI

A seguito dell'intervenuto aggiornamento catastale si rende necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione ICI anno 2007 da ritirare presso l'Ufficio Tributi di questo Comune, corredata da apposito prospetto di calcolo e da consegnarsi nell'anno 2008, con gli stessi termini previsti per la presentazione delle denunce dei redditi 2007. La dichiarazione di variazione dovrà contenere le annotazioni relative all'avvenuta variazione/regolarizzazione catastale, l'indicazione delle rendite proposte in Catasto e l'epoca a cui la variazione catastale è riferita, così come risulta dal Docfa presentato all'Agenzia del Territorio. La dichiarazione ICI deve contenere anche informazioni dettagliate sui calcoli eseguiti per effettuare il pagamento degli importi arretrati (imposta calcolata per ciascun anno, percentuali di possesso, aliquote applicate ed eventuali detrazioni per abitazione principale). La mancata presentazione della denuncia di variazione ICI comporterà la perdita del beneficio della definizione agevolata e l'assoggettamento alle ordinarie attività di accertamento tributario con irrogazione di sanzioni ed addebito di interessi moratori:

Articolo 4

Verifiche comunali

- 1. il Comune verificherà la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza (parziale pagamento), liquiderà le maggiori somme risultanti a debito applicando sanzioni ed interessi.
- 2. Non verranno irrogate sanzioni ed interessi qualora, il minor versamento sia frutto di errore ritenuto scusabile ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore,

ed il contribuente provveda al versamento delle somme richieste entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione di una comunicazione da parte dell'Ente.

- 3. In mancanza di tempestivo versamento delle somme dovute in forza dei precedenti commi , la definizione non sarà considerata perfezionata ed il contribuente decadrà ipso-jure dalle agevolazioni richieste .
- 4. Qualora la proposta di attribuzione o di aggiornamento della rendita catastale, resa ai sensi del D.M. n. 701/1994, non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale o indichi tale data in modo errato, non potrà essere applicata la definizione agevolata dei tributi arretrati, come sopra indicata. In questi casi il Comune, eseguite le dovute ricerche, avvierà le conseguenti attività di accertamento tributario a carico degli interessati volte alla liquidazione del tributo oltre le relative sanzioni ed interessi;

Articolo 5

Verifiche Agenzia del Territorio

Nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo eseguita dall'Agenzia del Territorio sulla base del D.M. n. 701/1994, gli atti di attribuzione o aggiornamento delle rendite vengano sottoposti a rettifica, il Comune procederà, dopo aver verificato l'avvenuta notificazione delle rendite rettificate agli intestatari di partita, al recupero dell'ICI dovuta sulla differenza di rendita, così come previsto dal comma 1, ultimo periodo, dell'art. 11 - Liquidazione ed accertamento - del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Questa attività non prevede l'aggravio di sanzioni ed interessi a carico del contribuente;

Articolo 6

Importi da corrispondere

L'importo da pagare a titolo di ICI da parte dei proprietari pro-tempore, per ciascuna unità immobiliare oggetto di nuovo classamento o di aggiornamento deve comprendere al massimo cinque annualità d'imposta arretrate (quindi dal 2003 compreso in poi), o qualora la mancata presentazione della denuncia catastale è riferita ad un periodo inferiore rispetto

a quello sopra indicato, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data di effettiva variazione dello stato fisico dell'immobile. Il versamento degli arretrati deve essere eseguito applicando a ciascuna unità immobiliare l'aliquota relativa ai tipo di utilizzo prevista dal Comune per le diverse annualità e cioè:

ANNO	ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE	IMPORTO DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	ALIQUOTE ALTRI IMMOBILI
2003	6 x mille	103,29	7 x mille
2004	6 x mille	103,29	7 x mille
2005	6 x mille	103,29	7 x mille
2006	6 x mille	103,29	7 x mille
2007	6 x mille	103,29	7 x mille

L'imposta deve essere calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita catastale ovvero sul maggior imponibile attribuito nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, occorre inoltre considerare l'importo della detrazione per abitazione principale se spettante riliquidando l'imposta dovuta sul totale nuovo imponibile.

Articolo 7 Perfezionamento della regolarizzazione

- 1- Il versamento delle somme derivanti dall'adesione alla regolarizzazione agevolata dovrà avvenire a mezzo bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune.
- 2- L'istanza di regolarizzazione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme a qualsiasi titolo eventualmente già versate.

Articolo 8 Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento , si applicano le disposizioni di legge vigenti .